

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 17 settembre 2021 - n. 12325

2014IT16RFOP012 - POR FESR REGIONE Lombardia 2014-2020 - Azione III.3.C.1.1: Approvazione del bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne»

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT,

ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E PROMOZIONE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (UE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visti altresì:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e s.m.i., l'ultima delle quali approvata con Decisione CE C (2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;
- la d.g.r. n. X/2672 del 21 novembre 2014 «Individuazione ambiti territoriali per l'attuazione della strategia nazionale aree interne prevista dall'Accordo di partenariato 2014-2020»;
- la d.g.r. n. X/4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne», criteri per l'individuazione delle nuove «Aree interne»»;
- la d.g.r. n. X/5799 del 18 novembre 2016 «Individuazione dei territori di «Appennino lombardo – Oltrepò pavese» e di «Alto lago di Como e Valli del Lario» quali nuove aree interne in attuazione della d.g.r. n. 4803/2016»;
- la d.g.r. n. X/7586 del 18 febbraio 2017 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne»»;

Viste:

- la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza Regionale di cui da ultimo alla d.g.r. XI/4934/2021, che prevede, tra l'altro interventi per il rilancio in chiave innovativa delle attività economiche e l'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;

Richiamate:

- la d.g.r. n. X/3459 del 24 aprile 2015 avente ad oggetto «Attuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della garanzia - Approvazione delle caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie» con la quale Regione Lombardia ha approvato le caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie» (tramite la concessione di garanzie di secondo livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai Confidi), misura prorogata fino al 31 gennaio 2019 con il decreto n. 13531 del 25 settembre 2018;
- la d.g.r. n. X/3961 del 31 luglio 2015 con cui è stato istituito il Fondo Controgaranzie, individuando le risorse a valere sul POR FESR 2014-2020 - Azione III.3.d.1.1 e i criteri specifici della suddetta Linea di intervento, con una dotazione finanziaria iniziale di € 28.500.000,00 comprensiva delle spese di gestione del medesimo Fondo;
- la d.g.r. n. XI/4371 del 3 marzo 2021 «Incremento della dotazione finanziaria della misura Al Via» che ha ridotto

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

l'ammontare del Fondo Controgaranzie dell'importo di € 4.000.000,00;

Richiamata la deliberazione n. XI/5130 del 2 agosto 2021 che, con riferimento alla Misura investimenti per la ripresa: Linea artigiani 2021 e Linea aree interne a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020, ha:

- approvato, tra l'altro, le finalità, i soggetti beneficiari, la tipologia ed entità dell'intervento finanziario, gli interventi e le spese ammissibili, la procedura di assegnazione delle risorse, modalità e tempi delle istruttorie e dell'erogazione dei contributi;
- ridotto il Fondo Controgaranzie di cui alla d.g.r. n. X/3961 del 31 luglio 2015 di ulteriori € 4.000.000,00 al fine di utilizzare tali economie quale quota della dotazione finanziaria della Linea artigiani 2021;
- stabilito che la dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura ammonta a € 10.000.000,00 di cui:
 - € 6.200.000,00 per la linea A Artigiani;
 - € 3.800.000,00 per la linea B Aree interne come individuate dalla d.g.r. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e dalla d.g.r. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario - Alto Lago di Como);
- dato atto che la copertura finanziaria è assicurata come di seguito indicato:
 - Euro € 5.308.000,00 suddivisi come segue:
 - capitolo 10839 del bilancio 2022 euro 2.654.000,00 (di cui 1.900.000,00 aree interne);
 - capitolo 10855 del bilancio 2022 euro 1.857.800,00 (di cui 1.330.000,00 aree interne);
 - capitolo 10873 del bilancio 2022 euro 796.200,00 (di cui 570.000,00 aree interne);
 - Euro 692.000,00 a valere sul capitolo 13360 del bilancio 2022;
 - Euro 4.000.000,00 a valere sulla riduzione del fondo controgaranzie;
- individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore della misura rinviando a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione delle attività;
- stabilito che per le agevolazioni concesse, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020, in sede di erogazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978 e sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e s.m.i., non si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973;
- demandato ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali l'approvazione del bando attuativo dei criteri;

Richiamati:

- il d.d.g. n. 12117 del 14 settembre 2021 che, conseguentemente alla riduzione del Fondo Controgaranzie di cui alla richiamata d.g.r. n. XI/5130 del 2 agosto 2021, ha approvato il terzo atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento per la gestione del Fondo Controgaranzie ASSE III - AZIONE III.3.d.1.1. sottoscritto il 30 maggio 2016 e registrato nella Raccolta Convenzioni e Contratti Regione Lombardia al n. 19220/RCC in data 26 luglio 2016 come modificato dall'Atto Aggiuntivo approvato con decreto n. 15276 del 24 ottobre 2019 e dal II Atto Aggiuntivo approvato con Decreto n. 2503 del 26 febbraio 2020;
- il d.d.u.o. n. 12273 del 16 settembre 2021 che ha accertato euro 4.000.000,00 sull'esercizio 2022 a carico di Finlombarda spa a seguito della riduzione Fondo Controgaranzia da utilizzare sulla misura Al Via ex d.g.r. n. XI/5130 del 2 agosto 2021;

Visto l'Allegato A «Bando Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree interne», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto necessario, in attuazione della d.g.r. n. XI/5130 del 2 agosto 2021, approvare il «Bando Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree interne» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria pari a € 10.000.000,00;

Dato atto che la copertura finanziaria è assicurata come di seguito indicato:

- Euro € 5.308.000,00 suddivisi come segue:
 - capitolo 10839 del bilancio 2022 euro 2.654.000,00 (di cui 1.900.000,00 aree interne);
 - capitolo 10855 del bilancio 2022 euro 1.857.800,00 (di cui 1.330.000,00 aree interne);
 - capitolo 10873 del bilancio 2022 euro 796.200,00 (di cui 570.000,00 aree interne);
- Euro 692.000,00 a valere sul capitolo 13360 del bilancio 2022;
- Euro 4.000.000,00 a valere sull'accertamento di cui al richiamato d.d.u.o. 12273/2021, per il quale è in corso la variazione di bilancio richiesta con prot. R1.2021.0096076 del 16 settembre 2021;

Stabilito che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2021 e fino alle ore 12.00 del 21 ottobre 2021;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli

enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19»;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;

Vista la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo» fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Dato atto che con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato

di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. n. XI/5130/2021, i contributi di cui al presente provvedimento concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 si inquadrano nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e pertanto:

- possono essere concessi ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;

Stabilito che qualora la concessione di nuovi Aiuti in «Quadro Temporaneo» comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti;

Dato atto altresì che, come stabilito dalla d.g.r.n.XI/5130/2021:

- decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, i contributi si inquadrano nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, i contributi saranno concessi per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento, previa accettazione dell'impresa beneficiaria;
- nei casi di applicazione del regolamento De Minimis i Reg. 1407/2013:
 - la concessione dei contributi non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - la concessione dei contributi non è rivolta a imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
 - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

d.p.r. 445/2000 che informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli uffici regionali competenti:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. sul Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, e artt. 8 e s.s. per gli aiuti in «de minimis» e per le agevolazioni concesse dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri positivi:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'Allegato C) della d.g.r. n. 6777/2017, nella seduta del 14 settembre 2021;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, istituito con d.g.r. n. 365/2018, che include i pareri dell'Autorità Pari opportunità e dell'Autorità Ambientale, espresso con consultazione scritta in data 15 settembre 2021;
- dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, con nota prot. n. OI.2021.0033683 del 17 settembre 2021;

Vista la comunicazione del 16 settembre 2021 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico si procederà all'approvazione dell'incarico a Finlombarda s.p.a. per la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione delle attività in qualità di soggetto gestore della misura di cui al presente provvedimento;

Dato atto che Finlombarda s.p.a., quale soggetto individuato per l'assistenza tecnica dalla d.g.r. n. XI/5130/2021, sopra richiamata, per le attività di gestione del bando che deve prevedere l'obbligo di:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione alle verifiche propedeutiche agli adempimenti di cui all'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
- realizzare le attività secondo le modalità di cui l'Allegato A «Bando Investimenti per la ripresa: Linea A – Artigiani 2021 e Linea B – Aree interne», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

Dato atto che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 72 del Reg. UE 1303/2013, il Sistema di Gestione e Controllo (S.G.CO.) del POR FESR, definito dall'Autorità di Gestione con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i., prevede che nell'attuazione del Programma venga osservato il principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo;

Dato atto in particolare che, ai sensi di quanto previsto dal S.G.CO., il Responsabile di Asse deve assicurare che, con riferimento alla medesima operazione, per la gestione delle fasi di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica documentale e di liquidazione della spesa, dall'altro, venga garantita l'applicazione del principio di separazione delle funzioni;

Ritenuto pertanto di individuare, in funzione dell'applicazione del principio di separazione delle funzioni, nell'ambito del «Bando Investimenti per la ripresa: Linea A – Artigiani 2021 e Linea B – Aree interne» di cui al presente provvedimento:

- il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni;
- il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Commercio, reti distributive e fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di verifica documentale e di liquidazione della spesa;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli atti attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;

Richiamato il d.d.u.o. n. 11744 del 6 settembre 2021 con il quale l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha nominato il dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione quale responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.C.1.1 del POR FESR 2014-2020;

DECRETA

1. Di approvare il «Bando Investimenti per la ripresa: Linea A – Artigiani 2021 e Linea B – Aree interne» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria pari a € 10.000.000,00.

2. Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata come di seguito indicato:

- € 5.308.000,00 suddivisi come segue:
 - capitolo 10839 del bilancio 2022 euro 2.654.000,00 (di cui 1.900.000,00 aree interne);
 - capitolo 10855 del bilancio 2022 euro 1.857.800,00 (di cui 1.330.000,00 aree interne);
 - capitolo 10873 del bilancio 2022 euro 796.200,00 (di cui 570.000,00 aree interne);
- € 692.000,00 a valere sul capitolo 13360 del bilancio 2022;
- € 4.000.000,00 a valere sull'accertamento di cui al richiamato d.d.u.o. 12273/2021, per il quale è in corso la variazione di bilancio richiesta con prot. R1.2021.0096076 del 16 settembre 2021.

3. Di stabilire che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2021 e fino alle ore 12.00 del 21 ottobre 2021.

4. Di dare atto che i contributi di cui al presente provvedimento concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 si inquadrano nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

5. Di dare atto che decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, i contributi si inquadrano nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

6. Di dare atto che con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico si procederà all'approvazione dell'incarico a Finlombarda s.p.a. per la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione delle attività in qualità di soggetto gestore della misura di cui al presente provvedimento.

7. Di individuare, in funzione dell'applicazione del principio di separazione delle funzioni, nell'ambito del «Bando Investimenti per la ripresa: Linea A – Artigiani 2021 e Linea B – Aree interne» di cui al presente provvedimento:

- il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni;
- il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Commercio, reti distributive e fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di verifica documentale e di liquidazione della spesa.

8. Di comunicare il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e agli incaricati delle funzioni delegate.

9. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

10. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito dedicato alla Programmazione Europea www.ue.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Milena Bianchi

— • —



Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Azione III. 3.c.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

BANDO INVESTIMENTI PER LA RIPRESA

LINEA A - ARTIGIANI 2021

E

LINEA B - AREE INTERNE

Contributi per investimenti finalizzati a sostenere la ripresa delle attività dei settori maggiormente colpiti dalla crisi derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19

in attuazione della D.G.R. n. XI/5130 del 2 agosto 2021

INDICE

A.1 Finalità e obiettivi.....

A.2 Riferimenti normativi

A.3 Soggetti beneficiari

A.4 Soggetto gestore

A.5 Dotazione finanziaria

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

 B.1.a Fonte di finanziamento.....

 B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione.....

 B.1.c Regime d'aiuto.....

B.2 Interventi finanziabili.....

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C.1 Presentazione delle domande

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

C.3 Istruttoria.....

 C.3.a Modalità e tempi del procedimento.....

 C.3.b Verifica di ammissibilità formale delle domande di partecipazione

 C.3.c Verifica di ammissibilità tecnica delle domande di partecipazione

 C.3.d Integrazione documentale

 C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria ...

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione

 C.4.a Adempimenti post concessione.....

 C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione

 C.4.c Rideterminazione dei contributi

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Rinuncia e decadenza dei soggetti beneficiari.....

D.3 Ispezioni e controlli

D.4 Monitoraggio dei risultati

D.5 Responsabile del procedimento.....

D.6 Trattamento dati personali

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.8 Diritto di accesso agli atti

D.9 Clausola antitruffa.....

D.10 Allegati e informative

D.11 Riepilogo date e termini temporali.....

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**A.1 Finalità e obiettivi**

1. Il bando, in attuazione della D.G.R. n. XI/5130 del 2 agosto 2021 “Approvazione dei criteri applicativi della misura Investimenti per la Ripresa: Linea Artigiani 2021 e Linea Aree Interne - Asse III Azione III.3.C.1.1” è finalizzato a sostenere la ripresa delle attività dei settori maggiormente colpiti dalla crisi derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha colpito tutto il tessuto economico e sociale ed in particolare quello delle Aree Interne lombarde¹. L'obiettivo è di sostenere le PMI lombarde che, nonostante il momento di forte rischio d'impresa, intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio nell'ambito di interventi aventi almeno una delle seguenti finalità:
 - transizione digitale
 - transizione green
 - sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid-19, relativamente ad interventi di revamping e/o interventi ordinari e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà.
2. A tal fine sono state individuate 2 linee di intervento:
 - **Linea A - Artigiani 2021**
 - **Linea B - Aree Interne**
3. I requisiti delle linee di intervento indicate al comma 2 sono specificati al successivo art. A.3.

A.2 Riferimenti normativi**Riferimenti normativi europei:**

- a) il **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)** pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- b) il **Regolamento (UE) n. 1301/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- c) il **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

¹ Per Aree Interne si intendono le quattro aree interne individuate da Regione Lombardia, con la D.G.R. n. 2672/2014 e con la D.G.R. n. 5799/2016 e più specificatamente le aree di:

1. Alta Valtellina, composta da i Comuni di Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva;
2. Valchiavenna, composta dai Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Mese, Novate Mezzola, Prata Campoaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna;
3. Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese, composto dai Comuni di: Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Colli Verdi, Fortunago, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Varzi, Zavattarello;
4. Valli del Lario – Alto Lago di Como, composto dai Comuni di: Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzona, Vercana, Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone.

- d) il **Regolamento delegato (UE) n. 480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- e) il **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come modificato da ultimo dal Regolamento n. 2021/1237/UE;
- f) il **Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- g) il **Regolamento (UE) n. 460/2020** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- h) il **Regolamento (UE) n. 972/2020** della Commissione Europea del 2 luglio 2020 che proroga il Regolamento (UE) n. 1407/2014 al 31/12/2023;
- i) il **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio 2020);
- j) la **Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020** con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato SA.57021;
- k) la **Comunicazione C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020** con cui la Commissione ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;
- l) la **Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020** con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga anche dell'aiuto di Stato SA.57021;
- m) la **Comunicazione C(2021) 34/06 del 1° febbraio 2021** con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalza a euro 1.800.000,00, rispetto al previgente limite di euro 800.000,00, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo";
- n) la **Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021** con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione sopra riportata.

Riferimenti normativi nazionali:

- a) la **Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.** avente ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" aggiornata, da ultimo, dal D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

- b) il **Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998** avente ad oggetto “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59” (GU n.99 del 30-4-1998);
- c) la **Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014**, successivamente aggiornata con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, che adotta l'Accordo di Partenariato (AP), con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- d) il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017** avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- e) il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018**, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- f) il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972** avente ad oggetto “Disciplina dell'imposta di bollo”;
- g) il **Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005** avente ad oggetto “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.;
- h) il **Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013** avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e s.m.i.);
- i) il **Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020** avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- j) il **Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020**, avente ad oggetto “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
- k) il **Decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020**, avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid”, art. 10-bis;
- l) il **Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021** avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19” ed in particolare l'art. 28 che, tra l'altro, aumenta il plafond della sezione 3.1. a euro 1.800.000,00 di cui all'art. 54 del D.L. n. 34/2020 e proroga al 31 dicembre 2021 la durata del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al citato Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34.

Riferimenti normativi regionali:

- a) la **Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012** avente ad oggetto “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” e s.m.i.;
- b) la **Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014** avente ad oggetto “Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa” e s.m.i.;
- c) la **Legge regionale n. 26 del 24 settembre 2015** avente ad oggetto «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e s.m.i.;
- d) **Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia** a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final 5, che prevede, nell'ambito dell'Asse III “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”, l'Azione III. 3.c.1.1 - Aiuti

per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”;

- e) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 3251 del 6 marzo 2015** avente ad oggetto: “Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia”;
- f) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 6983 del 31 luglio 2017** avente ad oggetto: “Presenza d’atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20.06.2017”;
- g) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 549 del 24 settembre 2018** avente ad oggetto “Presenza d’atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13.08.2018”;
- h) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 1236 del 12 febbraio 2019** avente ad oggetto “Presenza d’atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019) 274 del 23.01.2019”;
- i) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 2253 del 14 ottobre 2019** avente ad oggetto “Presenza d’atto della IV riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione di esecuzione CE C(2019) 6960 del 24.09.2019”;
- j) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 3596 del 28 settembre 2020** avente ad oggetto “Presenza d’atto della V riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione di esecuzione della CE C(2019) 6342 del 11/09/2020”;
- k) la **Legge regionale n. 22 del 27 novembre 2020** avente ad oggetto “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020”, art. 6 “Deroga alle compensazioni di cui all’articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978”;
- l) la **Deliberazione di Giunta regionale n. XI/5130 del 2 agosto 2021** avente ad oggetto “Approvazione dei criteri applicativi della misura Investimenti per la Ripresa: Linea Artigiani 2021 e Linea Aree Interne - Asse III Azione III.3.C.1.1”.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. A seconda della linea di intervento individuata, possono partecipare al presente bando, i seguenti soggetti:

1.1. Linea A – Artigiani 2021

PMI secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano la sede oggetto dell’intervento (sede legale e/o operativa) attiva in Lombardia, come risultante da visura camerale;
- b) siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) da oltre 24 mesi;

- c) siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con l'esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice Ateco primario, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca); sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17/02/2015, ai sensi della L.r. 31/2008 art. 13 bis.

1.2. Linea B – Aree interne

PMI secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano la sede oggetto dell'intervento (sede legale e/o operativa) attiva in una delle Aree Interne della Lombardia di cui alla D.G.R. n. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.G.R. n. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como), come risultante da visura camerale;
- b) siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese (come risultante da visura camerale) da oltre 24 mesi;
- c) rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:
- c.1) imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con l'esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice primario Ateco, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca). Sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17/02/2015, ai sensi della L.r. 31/2008 art. 13 bis;
- c.2) imprese non iscritte alla sezione speciale delle imprese artigiane del Registro Imprese delle Camere di Commercio purché svolgano un'attività economica classificata in uno dei seguenti codici Ateco 2007 primari o prevalenti come risultanti da visura camerale ovvero dall'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate:
- c.2.1) settore I.55: Alloggio limitatamente ai codici I55.1 (alberghi e strutture simili) e I55.3 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) e relativi sottodigit e I55.20.30 (Rifugi di montagna);
- c.2.2) settore I.56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione con esclusione del codice I.56.29 e relativi sottodigit.

2. Sono escluse da entrambe le linee di intervento del presente bando, le PMI che:

- a) siano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (art. 2 paragrafo 18) in caso di applicazione del regime di aiuto di cui alla Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e s.m.i.;
- b) rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i. in caso di applicazione del regime di aiuto "de minimis";
- c) non siano in regola con gli obblighi contributivi (DURC) ai fini della concessione, come previsto all'art. 31 c. 8-quater del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013 e s.m.i.) ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità;
- d) abbiano legali rappresentanti o amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) o soci o qualcuno tra i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) per cui sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D.lgs. 06/09/2011, n. 159. Il possesso di tale requisito sarà autocertificato dal soggetto richiedente nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.

445/2000, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato DPR 445/2000, e verificato a campione ex art. 71 del medesimo DPR.

3. Non sono ammissibili investimenti riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 3, comma 3, lettere a), b), c), e) del Regolamento (UE) n. 1301/2014.
4. Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda, fatti salvi i casi in cui:
 - a) abbia ritirato la domanda come specificato al successivo art. D.2.a;
 - b) una precedente domanda non sia stata ammessa a contributo.

A.4 Soggetto gestore

1. Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Assistenza Tecnica nelle fasi istruttorie, sulla base di uno specifico incarico sottoscritto con la Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

A.5 Dotazione finanziaria

2. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 - Azione 3.c.1.1 ed è pari a euro 10.000.000,00 in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/5130 del 2 agosto 2021, di cui euro 3.800.000,00 saranno riservati alle sole imprese con sede in una delle Aree Interne della Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.G.R. n. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como).

BANDO INVESTIMENTI PER LA RIPRESA	
Dotazione finanziaria complessiva	
€ 10.000.000,00	
LINEA A – ARTIGIANI 2021	LINEA B – AREE INTERNE
€ 6.200.000,00	€ 3.800.000,00

3. All'esaurimento della dotazione finanziaria di una delle due linee, sarà consentita la presentazione di ulteriori domande sino al raggiungimento della percentuale massima del 20% della dotazione complessiva di entrambe le linee, ossia ulteriori 2.000.000,00, senza alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande saranno collocate in lista di attesa ed istruite solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse. L'accesso alla lista d'attesa avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande a prescindere dall'esaurimento delle risorse su entrambe le linee. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 20%, la piattaforma Bandi online impedirà la presentazione di nuove domande e Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito avviso.
4. In esito alle attività istruttorie, qualora la dotazione finanziaria di una delle due linee di cui all'art. A.5 comma 1 non si esaurisca, l'economia potrà essere utilizzata per l'eventuale scorrimento delle istanze ammesse sull'altra linea.
5. Con apposito provvedimento, Regione Lombardia potrà disporre l'apertura di ulteriori sportelli del presente bando.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione****B.1.a Fonte di finanziamento**

1. Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse III del Programma Operativo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia - Azione 3.c.1.1 di cui:
 - euro 5.308.000,00 suddivisi come segue:
 - capitolo 10839 del bilancio 2022 euro 2.654.000,00 (di cui euro 1.900.000,00 Linea B - Aree Interne)
 - capitolo 10855 del bilancio 2022 euro 1.857.800,00 (di cui euro 1.330.000,00 Linea B - Aree Interne)
 - capitolo 10873 del bilancio 2022 euro 796.200,00 (di cui euro 570.000,00 Linea B - Aree Interne)
 - euro 4.000.000,00 a valere sulla riduzione del Fondo Controgaranzie di cui alla D.G.R. n. X/3559 del 24 aprile 2015 e s.m.i.
 - euro 692.000,00 a valere sul capitolo 13360 del bilancio 2022.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione prevista dal presente bando per entrambe le linee è concessa nella forma tecnica di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili nel limite massimo di euro 40.000,00 (quarantamila) per soggetto beneficiario. Le spese ammissibili presentate in domanda devono essere almeno pari a euro 15.000,00 (quindicimila).
2. L'erogazione del contributo a fondo perduto avverrà, per entrambe le linee, in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione presentata.

B.1.c Regime d'aiuto

1. Per entrambe le linee, i contributi a fondo perduto concessi entro il 31 dicembre 2021, termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, si inquadrano nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di euro 1.800.000,00 per impresa, al lordo di oneri e imposte.
2. Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "Quadro Temporaneo" comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti.
3. I contributi concessi decorso il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, si inquadrano nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio

2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

4. Nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" il contributo a fondo perduto:
 - a) non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019 (le imprese dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in tal senso);
 - b) può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
 - c) è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e del relativo aiuto;
 - d) può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi e comunque nei limiti della spesa sostenuta.
5. Nei casi di applicazione del Regolamento "de minimis" dovranno essere rispettati i principi generali del Regolamento (UE) n. 1407/2013:
 - a) la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - b) le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica. In tal caso in fase di istruttoria Finlombarda S.p.A. in qualità di Assistenza Tecnica richiederà apposita integrazione.
6. Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.
7. Le Agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017.

B.2 Interventi finanziabili

1. A seconda della linea individuata, sono ammissibili i seguenti interventi:

Linea A – Artigiani 2021:

interventi che abbiano un ammontare minimo pari a euro 15.000,00 (quindicimila) da realizzare unicamente in Lombardia nella sede legale e/o operativa dichiarata in domanda e da rendicontare entro il termine massimo del 28 ottobre 2022.

Linea B – Aree Interne:

interventi che abbiano un ammontare minimo pari a euro 15.000,00 (quindicimila) da realizzare unicamente in una delle Aree Interne della Lombardia nella sede legale e/o operativa dichiarata in domanda di cui alla D.G.R. n. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.G.R. n. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como) e da rendicontare entro il termine massimo del 28 ottobre 2022.

2. Per entrambe le linee, gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento, sviluppo e rilancio dell'attività di impresa in coerenza con almeno una delle seguenti finalità:
 - a) **Transizione Digitale:** sono ricompresi interventi di aggiornamento tecnologico e trasformazione digitale, finalizzati al miglioramento sia dei processi interni all'azienda che nella gestione dei rapporti con clienti, fornitori e partner, nonché finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti;
 - b) **Transizione Green:** sono ricompresi interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, alla riduzione delle emissioni nocive ed al miglioramento del ciclo produttivo anche in ottica di economia circolare;
 - c) **Sicurezza sul lavoro:** sono ricompresi interventi volti ad incrementare la sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid-19, relativamente ad interventi di revamping e/o interventi ordinari e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Per entrambe le linee, sono ammissibili le spese fatturate dalla data di approvazione della D.G.R. n. XI/5130 del 02/08/2021 relative alle seguenti voci:
 - a) acquisto di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive;
 - b) acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica per il trasporto merci di categoria N1 (aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate come previsto dall'art. 47, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada"), elettrici, ibridi, GPL e metano mono e bifuel, benzina EURO 6D-TEMP e D-FINAL, diesel EURO 6D-TEMP e D-FINAL;
 - c) interventi ordinari e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti di produzione e macchinari già di proprietà nel limite del 20% delle lettere a), e) e f) (a titolo esemplificativo, costi per componentistica, manodopera), solo se il soggetto richiedente persegue la finalità "Sicurezza sul lavoro" di cui al precedente art. B.2 comma 2 lett. c);

- d) interventi di revamping² di impianti di produzione e macchinari già di proprietà finalizzati al miglioramento delle performance produttive e/o di sicurezza (a titolo esemplificativo, costi per componentistica, manodopera), solo se il soggetto richiedente persegue la finalità "Sicurezza sul lavoro" di cui al precedente art. B.2 comma 2 lett. c);
 - e) acquisto di software, licenze d'uso; costi per servizi software di tipo cloud e saas e simili per un periodo non superiore a 12 mesi di servizio;
 - f) acquisto di licenze per l'uso di marchi e brevetti;
 - g) opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere a) e d) che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto dell'intervento;
 - h) attività comunicazione e marketing nel limite del 10% delle precedenti lettere da a) a g);
 - i) indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell'art. 181 comma 6 Regolamento (UE) n. 1046/18, del 7% dei costi diretti di cui alle voci da a) a g).
2. Sono escluse le spese non direttamente correlate all'intervento presentato (ad eccezione delle spese di cui al precedente punto h).
3. Ai fini dell'ammissibilità delle spese valgono, inoltre, i seguenti criteri:
- a) le spese, per essere ammissibili, devono riguardare la sede legale e/o operativa attiva in Lombardia alla data di presentazione della domanda (come risultante da visura camerale), dichiarata quale sede di realizzazione dell'intervento;
 - b) le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili al netto di IVA;
 - c) non sono considerate ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela). In sede di rendicontazione delle spese il soggetto beneficiario presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui all'art. D.3;
 - d) le spese fatturate dalla data di approvazione della D.G.R. n. XI/5130 del 02/08/2021 devono essere quietanzate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda; sono ammessi i pagamenti in acconto prima della data della domanda solo se effettuati dopo la data di approvazione della D.G.R. n. XI/5130 del 02/08/2021.
4. Non sono inoltre ammissibili:
- a) le spese di personale interno;
 - b) le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
 - c) le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
 - d) le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati se non direttamente correlate a spese di cui al precedente comma 1 lettera c) e lettera d);
 - e) le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;

² Per revamping si intende un'operazione di ristrutturazione e rifacimento di impianti e macchinari, anche attraverso l'aggiunta di nuove tecnologie o funzionalità, al fine di aumentarne la produttività o la flessibilità produttiva o il livello di sicurezza del personale addetto. Il revamping si differenzia dalla manutenzione ordinaria poiché questa si ripete periodicamente e consiste in operazioni "semplici" come la sostituzione di piccoli componenti e materiali di consumo e dalla manutenzione straordinaria, invece, che viene effettuata una tantum (e non periodicamente come l'ordinaria) e include operazioni più complesse che possono riguardare la sostituzione di uno o più componenti usurati o danneggiati.

- f) spese di montaggio, trasporto e formazione se non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa a), c), d) e e);
- g) le spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio;
- h) le spese per l'acquisto di beni usati;
- i) ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili;
- j) le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. La domanda al presente bando deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma Bandi online all'indirizzo <http://www.bandi.regione.lombardia.it> a partire dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2021. Il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello e rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. A.5 e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 21 ottobre 2021.
2. L'accesso alla piattaforma Bandi online per la presentazione della domanda per entrambe le linee potrà essere effettuato esclusivamente per i soggetti richiedenti con sede legale o operativa (luogo di esercizio prevalente) nello Stato italiano tramite:
 - identità digitale SPID;
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;Non sarà possibile accedere tramite credenziali di accesso (nome utente e password).

Qualora il soggetto richiedente abbia già delle credenziali di accesso al portale Bandi online per presentare la domanda di cui al presente bando dovrà comunque obbligatoriamente accedere con SPID, CNS o CIE con PIN.
3. Non saranno consentite altre modalità di accesso alla piattaforma Bandi online per la presentazione della domanda ed in ogni caso modalità differenti si considerano non ricevibili.
4. I soggetti richiedenti con sede legale o operativa (luogo di esercizio prevalente) nello Stato italiano che intendano presentare la domanda al presente bando, dovranno essere dotati di identità SPID funzionante o di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo in corso di validità.
5. Nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia un profilo attivo sulla piattaforma Bandi online, per presentare domanda di partecipazione, deve:
 - registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente;
 - provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
 - i) compilarne le informazioni anagrafiche;
 - ii) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo;
 - attendere la validazione del profilo (i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative).

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma Bandi online è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

È particolarmente opportuno che le fasi di registrazione di un nuovo soggetto e di verifica dei dati per i soggetti già profilati sia effettuata a decorrere dalla data di approvazione del Bando fino alla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di partecipazione.

6. Il soggetto richiedente dovrà dichiarare qual è la sede oggetto dell'intervento e sulla base di tale dichiarazione la piattaforma Bandi online procederà ad assegnare la domanda alla corretta linea di intervento. Non saranno consentite variazioni della sede oggetto dell'intervento incompatibili con la linea di intervento così assegnata.
7. Al fine dell'inoltro online della domanda, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare per entrambe le linee di intervento la seguente documentazione:

DOCUMENTI DA ALLEGARE	MODELLO DI DOCUMENTO DA UTILIZZARE DISPONIBILE SU BANDI ONLINE
a) Modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa contenente le informazioni necessarie (occupati o "effettivi" ³ , fatturato e totale attivo di bilancio, imprese collegate ed associate)	SI
b) Eventuale documentazione volta a dimostrare il possesso di certificazione ambientale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: EMAS, ISO 14001, ISO 50001 etc.) al momento di presentazione della domanda	NO
c) Per i soggetti richiedenti non tenuti al deposito del bilancio di esercizio, una delle due alternative: – qualora l'ultimo esercizio sia stato chiuso e la relativa dichiarazione fiscale dei redditi sia stata presentata, copia delle ultime 2 dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione – qualora l'ultimo esercizio sia stato chiuso e la relativa dichiarazione fiscale dei redditi NON sia stata presentata, copia dell'ultima dichiarazione fiscale dei redditi presentata completa di ricevuta di presentazione	NO

8. La mancanza o incompletezza della domanda e della documentazione da allegare alla stessa e che ne costituisce parte integrante, non sanate entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'art. C.3.d, costituirà causa di inammissibilità della domanda.
9. Qualora la compilazione della domanda di partecipazione al bando sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite accesso a Bandi online con identità digitale

³ Per il calcolo degli effettivi occorre considerare i dipendenti, le persone che lavorano per l'impresa, che ne sono dipendenti e che sono considerati tali secondo la legislazione nazionale, i proprietari-gestori, i soci che svolgono una attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti. Gli "effettivi" sono espressi in U.L.A. (Unità Lavorative Anno) per cui chi ha lavorato per l'intero anno conta una unità, mentre chi lavora part-time o stagionale va contabilizzato in frazioni di unità (es. un lavoratore con part time al 50% vale mezza ULA). Il personale con contratto di apprendistato non va considerato tra gli occupati "effettivi".

SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo, a seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il soggetto richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di partecipazione generata automaticamente dal sistema per controllarne la correttezza e poi procedere direttamente all'invio al protocollo, senza necessità di firma digitale o elettronica. Si segnala che qualora il legale rappresentante indicato non risulta dall'interrogazione automatica effettuata tramite Bandi online sul Registro Imprese contemporaneamente alla fase di compilazione della domanda, il soggetto richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di partecipazione (completa dei relativi allegati) generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla con firma digitale o elettronica del rappresentante legale del soggetto richiedente e ri-allegarla su Bandi online e dovrà altresì apporre la firma sul Modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa.

10. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata da un soggetto delegato esterno o interno all'azienda per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 7, il soggetto richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di partecipazione (completa dei relativi allegati) generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla con firma digitale o elettronica del rappresentante legale del soggetto richiedente e ri-allegarla su Bandi online. In tal caso dovrà altresì apporre la firma sul Modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa.
11. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di euro 16,00 – ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione di Bandi online.
12. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
13. Le domande di partecipazione sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".
14. A conclusione della suddetta procedura, Bandi online rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.
15. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online. Tale comunicazione riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. Per entrambe le linee, l'assegnazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 123/1998, secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle domande sulla piattaforma Bandi online che prevede un iter istruttorio articolato in una fase formale e, per le domande che la superano, una fase tecnica. A conclusione delle attività istruttorie viene emanato un provvedimento di concessione del contributo.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande, svolta con il supporto di Finlombarda S.p.A. (di seguito Assistenza Tecnica), prevede una fase di ammissibilità formale e una fase di ammissibilità tecnica e si conclude con l'adozione di un provvedimento di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie.

C.3.b Verifica di ammissibilità formale delle domande di partecipazione

1. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
- i. rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
 - ii. completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente bando;
 - iii. sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti dal presente bando.
2. L'istruttoria formale sarà svolta con l'ausilio di controlli automatizzati incrociando banche dati in possesso di Regione Lombardia, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'INAIL e del Registro delle Imprese.
3. In caso di esito negativo il Responsabile del procedimento di cui al successivo art. D.5 comma 1 approva con proprio decreto l'elenco delle domande di partecipazione non ammissibili e provvede alla pubblicazione dello stesso sul BURL e sul portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>), dandone comunicazione ai relativi soggetti richiedenti.

C.3.c Verifica di ammissibilità tecnica delle domande di partecipazione

1. L'ammissibilità tecnica è finalizzata all'attribuzione di un punteggio automatico sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE	AMBITO DI VALUTAZIONE	REQUISITO	PUNTEGGIO
1. Qualità dell'operazione, intesa come capacità di generare effetti di rilancio produttivo e crescita	1.1 Finalità e obiettivi dell'intervento	Transizione Digitale	Presenza di 1 finalità = 30 punti Presenza di 2 finalità = 40 punti Presenza di 3 finalità = 45 punti
		Transizione Green	
		Sicurezza sul lavoro	
	1.2 Diminuzione dei Ricavi Tipici ⁴	≥25%	40 punti
		≥5% e <25%	20 punti

⁴ Per ricavi tipici si intendono: a) per le società di capitali e assimilate tenute al deposito del bilancio d'esercizio, i ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all'art. 2425, lett. a), n. 1) del Codice Civile ("Contenuto del conto economico"); b) per le

		<5%	0 punti
2. Caratteristiche distintive dell'impresa	2.1 Rilevanza della componente femminile all'interno della compagine societaria del soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda ⁵	≥20%	5 punti
		<20%	0 punti
	2.2 Rilevanza della componente giovanile (età inferiore o pari a 35 anni) all'interno della compagine societaria del soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda ⁶	≥20%	5 punti
		<20%	0 punti
	2.3 Presenza di sistemi di certificazione ambientale alla data di presentazione della domanda	SI	5 punti
		NO	0 punti

2. Di seguito si riporta la descrizione dei predetti criteri di valutazione e le modalità di assegnazione dei punteggi:

a) Qualità dell'operazione, intesa come capacità di generare effetti di rilancio produttivo e crescita in termini di:

a.1. Finalità e obiettivi dell'intervento:

a.1.1. **Transizione digitale**, finalizzata al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

i. **Integrare tecnologie digitali nei processi produttivi**: interventi funzionali all'integrazione di tecnologie digitali nel ciclo produttivo dell'impresa;

società di persone, le ditte individuali e le imprese non tenute al deposito del bilancio l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) e 2 del Testo Unico Imposte sui Redditi e, cioè, l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, il tutto come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi.

⁵ Per l'attribuzione del punteggio relativo alla componente femminile del soggetto richiedente saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale autonome ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale e quelle che rientrano nelle imprese ad essa associate e collegate immediatamente a monte o a valle, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Non saranno prese in considerazione le compagini sociali delle imprese associate o collegate, a monte o a valle, delle eventuali ulteriori imprese associate o collegate alla richiedente (il computo si arresta al primo livello).

⁶ Per l'attribuzione del punteggio relativo alla componente giovanile del soggetto richiedente saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale autonome ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale e quelle che rientrano nelle imprese ad essa associate e collegate immediatamente a monte o a valle, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Non saranno prese in considerazione le compagini sociali delle imprese associate o collegate, a monte o a valle, delle eventuali ulteriori imprese associate o collegate alla richiedente (il computo si arresta al primo livello).

- ii. Digitalizzare i rapporti di fornitura con soggetti terzi della filiera / della catena del valore: interventi funzionali a migliorare l'integrazione dell'azienda con la propria filiera;
- iii. Digitalizzare i rapporti con la clientela e/o implementare piattaforme di e-commerce: interventi funzionali al miglioramento dei processi di vendita e pre e/o post-vendita dell'impresa;
- iv. Implementare sistemi di pagamento digitale: interventi funzionali all'utilizzo di sistemi di pagamento digitali.

a.1.2. **Transizione green**, finalizzata al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

- i. Aumentare l'efficienza energetica del sistema produttivo: interventi funzionali alla diminuzione del consumo energetico o comunque a un basso consumo energetico, a razionalizzare i flussi energetici e minimizzare gli eventuali sprechi energetici, a recuperare o valorizzare l'energia dispersa;
- ii. Promuovere la trasformazione circolare delle filiere: interventi funzionali alla realizzazione di processi produttivi circolari, al riuso e/o utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti o residui derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, alla riduzione della produzione di rifiuti, al recupero di sottoprodotti di lavorazione per il riuso come materie prime seconde per altre filiere produttive;
- iii. Promuovere i processi di eco-innovazione: interventi funzionali alla riduzione di emissioni nocive e/o scarti di produzione non riutilizzabili o valorizzabili nei processi produttivi;
- iv. Promuovere la mobilità sostenibile nei processi aziendali: interventi finalizzati all'acquisto di autoveicoli funzionali alla riduzione degli impatti ambientali.

a.1.3. **Sicurezza sul lavoro**, finalizzata al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

- i. Incrementare la sicurezza dei lavoratori, dei clienti/utenti e dei fornitori: interventi funzionali al miglioramento delle condizioni di sicurezza sugli ambienti di lavoro, che riducano i rischi di infortunio, anche apportando soluzioni volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- ii. Mantenere in efficienza impianti e macchinari: interventi funzionali al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà dell'impresa;
- iii. Promuovere il revamping di impianti e macchinari: interventi funzionali al miglioramento delle performance produttive e/o di sicurezza di impianti e macchinari già di proprietà dell'impresa.

Si precisa che:

- i. il soggetto richiedente dovrà obbligatoriamente selezionare almeno una delle finalità ed uno degli obiettivi sopra elencati;
- ii. il soggetto richiedente dovrà realizzare interventi coerenti con tutte le finalità selezionate al momento della presentazione della domanda. Qualora ciò non avvenga, l'Assistenza Tecnica procederà, in sede di verifica della rendicontazione, ad accertare l'effettivo mantenimento del punteggio minimo di ammissibilità (50 punti), pena la decadenza dal contributo;
- iii. non verranno approvati, in fase di verifica della rendicontazione, interventi relativi a finalità non indicate in sede di domanda;

- iv. sarà possibile realizzare un intervento avente la stessa finalità dichiarata in fase di domanda, ma con obiettivo differente.

a.2. Diminuzione dei Ricavi Tipici

Verrà attribuito un punteggio crescente rispetto alle eventuali perdite di fatturato registrate dal soggetto richiedente.

Tale verifica sarà svolta considerando i Ricavi Tipici degli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda ed utilizzando i relativi bilanci depositati o le dichiarazioni fiscali dei redditi presentate.

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, per l'ultimo esercizio chiuso⁷ non sia ancora avvenuto il deposito del bilancio o la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi, il soggetto richiedente dovrà dichiarare in sede di domanda i Ricavi Tipici di tale esercizio: l'attribuzione del punteggio avverrà in base a tale dichiarazione. In tal caso l'Assistenza Tecnica accerterà, in sede di verifica della rendicontazione, l'effettivo mantenimento del punteggio minimo di ammissibilità (50 punti), pena la decadenza dal contributo, sulla base dell'esame del bilancio nel frattempo depositato o della dichiarazione fiscale dei redditi nel frattempo presentata. Quest'ultima dovrà essere obbligatoriamente allegata in sede di presentazione della rendicontazione di cui al successivo art. C.4.b.

b) Caratteristiche distintive delle imprese, in termini di:

- b.1. Rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione societaria al capitale sociale;
- b.2. Rilevanza della componente giovanile (under 35) in termini di partecipazione societaria al capitale sociale;
- b.3. Presenza di sistemi di certificazione ambientale.

La presenza delle caratteristiche distintive di cui alle precedenti lettere b.1 e b.2 sarà dichiarata dal soggetto richiedente in sede di domanda e verificata in istruttoria con quanto rilevabile dal Registro delle Imprese; la presenza della caratteristica distintiva di cui alla precedente lettera b.3 sarà dichiarata dal soggetto richiedente allegando in sede di presentazione della domanda idonea documentazione che verrà verificata nel corso dell'istruttoria formale di cui al precedente art. C.3.b.

- 3. Ai soggetti richiedenti sarà assegnato un punteggio da 0 a 100. I soggetti richiedenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno pari a 50 (cinquanta) punti saranno ammessi in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e nei limiti della dotazione finanziaria.
- 4. L'attribuzione dei punteggi è finalizzata alla verifica di ammissibilità tecnica delle domande e non costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione dei contributi che seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 5. Al termine delle suddette fasi istruttorie, l'Assistenza Tecnica procederà a trasmettere al Responsabile del procedimento di concessione le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse a contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria.

C.3.d Integrazione documentale

- 1. Regione Lombardia, anche per il tramite dell'Assistenza Tecnica, all'interno dell'iter istruttorio, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti chiarimenti e integrazioni che si rendessero

⁷ Per esercizio chiuso si intende l'esercizio contabile più recente rispetto alla data di presentazione della domanda (chiuso ad esempio al 31/12/2020).

necessari. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa e la concessione del contributo potrà essere effettuata, nel frattempo, alle domande presentate successivamente ma complete e regolari, nei limiti della dotazione finanziaria. La mancata risposta da parte del soggetto richiedente entro 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Il Responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva, approva con proprio decreto gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a contributo. I provvedimenti vengono pubblicati sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>).
2. A seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, Regione Lombardia invierà il decreto a ciascun soggetto beneficiario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda comunicando, in caso di ammissione, l'entità del contributo concesso.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

1. Dopo la comunicazione del decreto di concessione del contributo di cui all'art. C.3.e comma 2, il soggetto beneficiario dovrà accettare il contributo concesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione della domanda, pena la decadenza ai sensi del successivo art. D.2.b.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione

1. Ai fini della richiesta di erogazione del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi online da gennaio 2022 ed entro il 28 ottobre 2022, la seguente documentazione debitamente sottoscritta:
 - a) richiesta di erogazione del contributo a saldo;
 - b) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi raggiunti in coerenza con le finalità selezionate in fase di presentazione della domanda, il cui modello sarà disponibile su Bandi online; l'Assistenza Tecnica procederà ad accertare l'effettivo mantenimento del punteggio minimo di ammissibilità (50 punti), pena la decadenza dal contributo. Non verranno approvati interventi relativi a finalità non indicate in sede di domanda;
 - c) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente art. B.3 ad eccezione delle spese generali di cui alla lettera i); le spese dovranno essere fatturate dalla data di approvazione della D.G.R. n. XI/5130 del 02/08/2021 e quietanzate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed entro la data di presentazione della rendicontazione e comunque non oltre il 28 ottobre 2022; sono ammessi i pagamenti in acconto prima della data di presentazione della domanda solo se effettuati dopo la data di approvazione della D.G.R. n. XI/5130 del 02/08/2021;
 - d) un'ideale documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate dal soggetto beneficiario secondo le modalità individuate all'art. D.1.c del bando;
 - e) dichiarazione fiscale dei redditi presentata nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione della rendicontazione solo se il soggetto beneficiario al momento della presentazione della domanda si è avvalso della dichiarazione sostitutiva di

cui al precedente art. C.3.c comma 2 punto a.2; tale documentazione sarà utilizzata ai fini della verifica del mantenimento del punteggio minimo di ammissibilità (50 punti).

2. La documentazione di cui al precedente comma lett. a), b) e d) deve essere allegata sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario esclusivamente qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata da un soggetto delegato esterno o interno all'azienda per conto del legale rappresentante stesso.
3. Qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata direttamente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario tramite accesso a Bandi online con identità digitale SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo, la predetta documentazione deve essere allegata senza necessità di sottoscrizione.
4. I soggetti beneficiari devono essere in regola rispetto agli obblighi dei versamenti contributivi ai fini dell'erogazione; il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
6. In caso di applicazione del Quadro Temporaneo, il contributo può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
7. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione del contributo, Regione Lombardia, anche per il tramite dell'Assistenza tecnica, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.
8. Per entrambe le linee, gli interventi dovranno essere realizzati e validati in sede di verifica della rendicontazione per un valore pari ad almeno il 60% del valore presentato e ammesso in domanda, pena la decadenza dal contributo.
9. In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
 - a) essere comprovate da fatture o documentazione fiscalmente equivalente, intestate esclusivamente al soggetto beneficiario, interamente quietanzate alla data della presentazione della rendicontazione ed emesse dal fornitore dei beni/servizi (ad eccezione delle spese generali di cui all'art. B.3 comma 1 lett. i);
 - b) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'intervento oggetto del contributo concesso. La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita alla fattura. Si specifica, inoltre, quanto segue:
 - le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);
 - il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al soggetto beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario e non a dipendenti/addetti, soci o amministratori del soggetto beneficiario);

- l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.
- c) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali (ad eccezione delle tipologie di spese riconducibili alle "spese generali" di cui all'art. B.3 comma 1 lett. i) conservati dai soggetti beneficiari, e rendicontati in copia conforme all'originale, che devono recare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul bando Ripresa 2021 – POR FESR 2014-2020" e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da Regione Lombardia; le fatture elettroniche devono recare tale dicitura nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa; le spese sostenute prima della comunicazione del CUP dovranno riportare il codice ID di progetto fornito da Bandi online al momento della presentazione della domanda;
- d) per la Linea A – Artigiani 2021 riguardare la sede legale e/o operativa attiva in Lombardia dichiarata quale sede di realizzazione dell'intervento al momento della presentazione della domanda; per la Linea B – Aree Interne riguardare la sede legale e/o operativa attiva nelle Aree Interne di cui alla D.G.R. n. 2672/2014 e alla D.G.R. n. 5799/2016, dichiarata quale sede di realizzazione dell'intervento al momento della presentazione della domanda.

I soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, ai sensi dell'art. 125, comma 4, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In nessun caso saranno ammesse le spese sostenute e quietanzate, anche in parte, tramite:

- compensazione di crediti e debiti;
- pagamento in contanti;
- pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti, soci o amministratori del soggetto beneficiario.

Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.

10. Il Responsabile del procedimento per l'erogazione, verificata la correttezza della documentazione presentata nonché di quanto previsto dai precedenti commi e dalla normativa nazionale vigente, eroga al soggetto beneficiario l'importo del contributo in un'unica soluzione entro 90 giorni dall'invio della richiesta di erogazione del saldo, salvo richieste di integrazioni di cui al precedente comma che sospendono i termini.

C.4.c Rideterminazione dei contributi

1. Eventuali variazioni in aumento del totale delle spese complessivamente rendicontate non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.
2. Le variazioni fra le voci di costo ammesse e quelle rendicontate sono possibili nel limite massimo del +/-40% del totale dell'intervento ammesso. Tali variazioni devono consentire il conseguimento delle finalità dell'intervento ammesso (come selezionate in fase di domanda) e non sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento, e pertanto non devono essere comunicate. Il mantenimento delle finalità sarà oggetto di verifica come previsto all'art. C.3.c. comma 2. Non sono ammissibili scostamenti che intervengano su tipologie di spesa non ammesse in sede di concessione.
3. Qualora a seguito della verifica della rendicontazione, le spese approvate risultino inferiori alle spese originariamente ammesse, il contributo erogabile verrà rideterminato, nel rispetto di quanto previsto all'art. B.1 "Caratteristiche dell'Agevolazione".
4. L'intervento deve essere realizzato con spese sostenute e ammesse (fatturate e quietanzate) non inferiori al 60% dell'intervento complessivo ammesso a contributo purché sia garantita la coerenza con le finalità dell'intervento dichiarato in fase di domanda. Qualora il costo rendicontato e ammesso risultasse inferiore al 60% dell'intervento complessivo ammesso, il contributo concesso sarà oggetto di decadenza totale.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza dal contributo, a:
 - a) accettare il contributo concesso ai sensi dell'art. C.4.a;
 - b) realizzare e rendicontare un intervento conforme alle finalità dichiarate in domanda;
 - c) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
 - d) realizzare l'intervento per almeno il 60% della spesa complessiva ammessa nel decreto di concessione;
 - e) inoltrare la rendicontazione entro il 28 ottobre 2022;
 - f) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
 - g) mantenere la sede oggetto di intervento attiva (come risultante da visura camerale) in Lombardia (linea A) ovvero nelle Aree Interne (linea B) per 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo;
 - h) mantenere l'iscrizione la sezione speciale imprese artigiane del Registro Imprese delle Camere di Commercio ovvero il codice ateco ammissibile per la linea B;
 - i) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione;
 - j) collaborare ed accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione dell'intervento, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
 - k) l'intervento deve rispettare il principio di stabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013: nel caso di investimenti produttivi, condizione vincolante è il mantenimento della loro destinazione d'uso ovvero nel quinquennio successivo all'erogazione del saldo non abbia luogo:
 - la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori del territorio regionale;
 - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

D.1.b Obblighi informativi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari si impegnano altresì a:
 - a) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del Responsabile del procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale) del soggetto beneficiario stesso intervenute successivamente alla presentazione della domanda e prima della concessione del contributo;
 - b) comunicare tempestivamente mediante la piattaforma Bandi online:
 - eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale) del soggetto beneficiario stesso intervenute successivamente alla

- concessione del contributo e prima della presentazione della richiesta di erogazione del contributo medesimo;
- eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto beneficiario del contributo intervenute dopo la concessione del contributo medesimo; in tali ipotesi il soggetto beneficiario dovrà accompagnare la comunicazione con tutta la documentazione concernente l'intervenuta operazione societaria, al fine di consentire le necessarie verifiche sul soggetto subentrante;
- c) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto dell'intervento concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare - secondo le modalità allo scopo individuate dall'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 e declinate nel "Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell'ambito del Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" (disponibile all'indirizzo della Programmazione Europea Portale PROUE – sezione "Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione" (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR>) in tutte le forme di pubblicizzazione ivi previste - che l'intervento è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - allegato XXII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 - articoli 4 e 5.
2. Nello specifico, il soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR - Sezione "Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione" Nell'ambito di tali attività, il soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione dell'intervento compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.
3. Il soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione del saldo di cui al precedente art. C.4.b.
4. Maggiori informazioni e approfondimenti rispetto agli obblighi di pubblicizzazione di cui al presente art. D.1.c, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazioneporfesr14-20@regione.lombardia.it.

D.2 Rinuncia e decadenza dei soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il soggetto beneficiario ha facoltà di ritirare la domanda sino alla concessione del contributo. Successivamente ha facoltà di rinunciare al contributo.
2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il soggetto beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione:
 - a) prima della concessione, tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del Responsabile del procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it;
 - b) dopo la concessione, tramite la piattaforma Bandi online o in caso di inaccessibilità della stessa, per posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia all'indirizzo indicato alla lettera a).

3. In caso di contributo già concesso, Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza.
4. I soggetti che ritirano la domanda prima della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, possono presentare una nuova domanda.

D.2.b Decadenza

1. Regione Lombardia dispone la decadenza dal contributo concesso con apposito provvedimento nei casi in cui:
 - a) non vengano rispettati uno o più obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a;
 - b) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione;
 - c) sia stata presentata la rinuncia al contributo, secondo le modalità descritte all'art. D.2.a;
 - d) non sia confermato, in sede di verifica della rendicontazione, il mantenimento del punteggio minimo di ammissibilità (50 punti) attribuito in sede di concessione;
 - e) qualora il costo rendicontato e validato in sede di verifica della rendicontazione risultasse inferiore al 60% dell'intervento complessivo ammesso;
 - f) qualora il soggetto beneficiario rifiuti di sottoporsi ai controlli di cui al successivo art. D.3 o in caso di esito negativo di tali controlli.

D.2.c Recupero delle somme erogate

1. Regione Lombardia, in caso di decadenza, non liquida il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, adotta azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.
2. A fronte dell'intervenuta decadenza dal contributo concesso, qualora questa dovesse già essere stata erogata, gli importi dovuti dal soggetto beneficiario ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, saranno incrementati degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza.
3. Le Agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 4 del D.Lgs. n. 123/98.

D.3 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.
2. A tal fine il soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, tutta la documentazione, tecnica e amministrativa in originale, relativa al contributo concesso.

D.4 Monitoraggio dei risultati

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia e Commissione Europea in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma Bandi online, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo dei progetti.
3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo bando, gli indicatori sono i seguenti:
 - numero di imprese che ricevono un sostegno;
 - numero di imprese beneficiarie che aderisce a un sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001, ISO 50001 etc.);
 - numero di imprese con una componente femminile maggioritaria in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale che ricevono un sostegno.
4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g), della L.r. n. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento per le attività di selezione e concessione, che intervengono prima della rendicontazione degli interventi ammessi a contributo, è il Dirigente pro-tempore della dell'Unità organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese Direzione Generale Sviluppo Economico.
2. Il Responsabile del procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa è il Dirigente pro-tempore dell'Unità organizzativa Commercio, Reti distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico.

D.6 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L., sul Portale Bandi online (<http://www.bandi.regione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>), nonché sulla sito di Finlombarda (www.finlombarda.it).
2. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
 - ripresa2021@finlombarda.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande;
 - rendicontazioni_ripresa2021@finlombarda.it per quesiti attinenti alle domande ammesse a contributo.
3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi online scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
4. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della Legge regionale del 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata:

TITOLO	INVESTIMENTI PER LA RIPRESA: LINEA ARTIGIANI 2021 E LINEA AREE INTERNE
DI COSA SI TRATTA	La misura è finalizzata a sostenere la ripresa delle attività dei settori maggiormente colpiti dalla crisi derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha colpito tutto il tessuto economico e sociale ed in particolare quello delle Aree Interne lombarde. L'obiettivo è di sostenere le PMI lombarde che, nonostante il momento di forte rischio d'impresa, intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio nell'ambito di interventi aventi almeno una delle seguenti finalità: - transizione digitale - transizione green - sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid-19, relativamente ad interventi di revamping e/o interventi ordinari e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà.
CHI PUÒ PARTECIPARE	LINEA A – ARTIGIANI 2021 PMI in possesso dei seguenti requisiti: a) sede legale e/o operativa attiva in Lombardia; b) regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese da oltre 24 mesi; c) imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con l'esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice primario Ateco, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca); sono ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia. LINEA B – AREE INTERNE PMI in possesso dei seguenti requisiti: a) sede legale e/o operativa attiva in una delle Aree Interne della Lombardia di cui alla D.G.R. n. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.G.R. n. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como); b) regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese da oltre 24 mesi; c) rientrano almeno in una delle seguenti condizioni: - c.1) imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con l'esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice Ateco, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca). Sono ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro

	Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia; c.2) imprese non iscritte alla sezione speciale delle imprese artigiane del Registro Imprese delle Camere di Commercio purché svolgano un'attività economica classificata in uno dei seguenti codici ATECO 2007: c.2.1) settore I.55: Alloggio limitatamente ai codici I55.1 (alberghi e strutture simili) e I55.3 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) e relativi sottodigit e I55.20.30 (Rifugi di montagna); c.2.2) settore I.56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione con esclusione del codice I.56.29 e relativi sottodigit.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 10.000.000,00 di cui € 3.800.000,00 per la Linea B - Aree interne
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Per entrambe le linee, contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili con un contributo massimo pari a euro 40.000,00. Spese ammissibili almeno pari a euro 15.000,00. Contributo erogato in un'unica soluzione a saldo.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Per entrambe le linee, i contributi a fondo perduto sono concessi nel regime del "Quadro Temporaneo" entro il termine di validità dello stesso. Decorso il termine di validità del "Quadro Temporaneo", salvo proroga, il contributo si inquadra nel Regolamento "de minimis".
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine cronologico di invio della richiesta al protocollo come registrata dalla procedura online. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 50 punti sono ammesse in base all'ordine cronologico di invio al protocollo della domanda.
DATA DI APERTURA	h. 12:00 del 07/10/2021
DATA DI CHIUSURA	h. 12:00 del 21/10/2021
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente attraverso la piattaforma Bandi online disponibile all'indirizzo http://www.bandi.regione.lombardia.it Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo tramite la piattaforma Bandi online come indicato nel bando.

CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Le informazioni relative ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potranno essere richieste a: a) ripresa2021@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande; b) rendicontazioni_ripresa2021@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle domande ammesse.
----------	---

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria". Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico - P.za Città di Lombardia, 1 20124 Milano e-mail: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.
3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:
 - la copia cartacea costa euro 0,10 per ciascun foglio (formato A4);
 - la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa euro 2,00;
 - le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a euro 0,50.

D.9 Clausola antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.10 Allegati e informative

1. In allegato è presente l'Allegato 1: "Informativa relativa al trattamento dei dati personali".

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi online	Apertura: ore 12:00 del 07/10/2021 Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 21/10/2021	www.bandi.regione.lombardia.it
Esito della valutazione delle domande presentate	Entro 90 giorni solari dalla presentazione della domanda di partecipazione al bando	
Accettazione del contributo	Entro 30 giorni solari dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione del contributo al soggetto beneficiario	
Rendicontazione delle spese ammissibili	Rendicontazione delle spese entro il 28/10/2022	
Erogazione	Entro 90 giorni solari dalla presentazione della rendicontazione delle spese	

Allegato 1 - Informativa relativa al trattamento dei dati**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI****BANDO INVESTIMENTI PER LA RIPRESA:****LINEA A – ARTIGIANI 2021 E LINEA B - AREE INTERNE**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali forniti (dati anagrafici) quali: nome, cognome, Luogo e data di nascita, telefono, e-mail, sono trattati per gli adempimenti previsti per legge, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6 par. fo 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679.

I riferimenti che costituiscono la base di liceità del trattamento sono le leggi regionali n. 11/2014, artt. 2 e 3, e n. 26/2015 - art 4; la DGR n. XI/5130. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici regionali nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi al procedimento amministrativo per la valutazione dei progetti relativi al bando "Investimenti per la ripresa" ai fini della concessione e successiva erogazione, nonché ai fini delle attività ispettive e di controllo.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e vengono utilizzati tramite la modalità della cooperazione applicativa con gli altri soggetti titolari autonomi.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

Inps, Inail - in qualità di titolari autonomi del trattamento- comunicano a Regione Lombardia – tramite cooperazione applicativa - i dati relativi alla regolarità contributiva per la finalità di verifica, nell'ambito della fase istruttoria del procedimento.

Camera di Commercio - in qualità di autonomo titolare del trattamento - comunica a Regione Lombardia i dati personali anagrafici - presenti anche sulla propria piattaforma Telemaco- per la finalità di verifica nell'ambito della fase istruttoria del procedimento nonché per l'elaborazione degli stessi al fine di calcolare – secondo criteri predefiniti dalla normativa di settore - la dimensione di impresa.

I Suoi dati, inoltre, vengono trattati da Finlombarda S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento dati nominata dal titolare per la gestione della misura bando “Investimenti per la ripresa”.

I dati personali sono comunicati ad ARIA SpA, in qualità di responsabile del trattamento dati nominata dal titolare per la gestione della piattaforma Bandi OnLine (<https://www.bandiservizi.it/procedimenti/welcome/bandi>).

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi conservazione dei dati

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 10 anni al fine di consentire i necessari controlli, monitorare e valutare la misura anche in chiave di successiva programmazione.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Sviluppo Economico.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.